



## REGIONE MARCHE SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – MISURA 8

INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE  
FORESTE

**Sottomisura 8.1 – Operazione A)** Imboschimenti di superfici agricole (FA 5E).

**Obiettivi:** La sottomisura intende favorire la trasformazione di terreni agricoli in terreni forestali al fine di ottenere una pluralità di vantaggi eco-sistemici, riconducibili: alla migliore protezione del suolo, al miglioramento della biodiversità naturale grazie alla diversificazione dei soprassuoli, al sequestro del carbonio ed alla riduzione delle pressioni antropiche sul territorio.

**Destinatari del bando:**

- a) Proprietari, possessori e/o titolari (affittuari o usufruttuari) pubblici della gestione della superficie interessata dall'impegno;
- b) Proprietari, possessori e/o titolari (affittuari o usufruttuari) privati della gestione della superficie interessata dall'impegno;
- c) Loro Associazioni.

**Annualità: 2018**

**Dotazione finanziaria assegnata: € 2.000.000,00**

**Scadenza presentazione domande: 28 giugno 2019 ore 13.00**

**Responsabile del procedimento**

Responsabile regionale: Dr. Fabrizio Cerasoli

Tel. 071-806.3685, fax 071-806.3049

**Indirizzo e-mail:**

[fabrizio.cerasoli@regione.marche.it](mailto:fabrizio.cerasoli@regione.marche.it)

**Pec :** [regione.marche.pfcsi@emarche.it](mailto:regione.marche.pfcsi@emarche.it)

**Sito internet PSR Marche 2014/2020:**

<http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/PSR-Marche>

## Sommario

<b>1. Definizioni</b> .....	4
<b>2. Obiettivi e finalità</b> .....	7
<b>3. Ambito territoriale</b> .....	7
<b>4. Dotazione finanziaria</b> .....	7
<b>5. Descrizione del tipo di intervento</b> .....	7
5.1 Condizioni di ammissibilità al sostegno .....	7
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente</i> .....	7
5.1.2 <i>Requisiti del progetto di intervento</i> .....	9
5.2 Tipologia dell'intervento .....	10
5.2.1 Aiuto agli investimenti .....	12
5.3 Spese ammissibili e non ammissibili .....	12
5.3.1 <i>Spese ammissibili</i> .....	12
5.3.2 <i>Spese non ammissibili</i> .....	15
5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto. Aiuto di Stato .....	16
5.4.1 <i>Entità dell'aiuto</i> .....	16
5.5 Selezione delle domande di aiuto .....	18
5.5.1 <i>Criteri per la selezione delle domande</i> .....	18
5.5.2 <i>Modalità di formazione della graduatoria</i> .....	20
<b>6 Fase di ammissibilità</b> .....	20
6.1 Presentazione della domanda di aiuto .....	20
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i> .....	21
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i> .....	21
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda di sostegno</i> .....	22
6.1.4 <i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i> .....	27
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto .....	29
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i> .....	29
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i> .....	30
6.2.3 <i>Richiesta di riesame</i> .....	31
6.2.4 <i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria</i> .....	31
6.2.5 <i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i> .....	31
<b>7 Fase di realizzazione e pagamento</b> .....	32
7.1 Variazioni progettuali .....	32
7.1.1 <i>Presentazione delle domande di variazione progettuale</i> .....	33
7.1.2 <i>Documentazione da allegare alla variante</i> .....	33

7.1.3 Istruttoria delle domande.....	34
7.2 Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali .....	34
7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo .....	35
7.3.1 Presentazione delle domande.....	35
7.3.2 Istruttoria delle domande.....	35
7.4 Domanda di pagamento del saldo.....	36
7.4.1 Presentazione delle domande.....	36
7.4.2 Istruttoria delle domande.....	39
7.4.3 Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.....	39
7.5 Domanda di pagamento dei premi pluriennali per mancato reddito e manutenzione.....	40
7.6 Impegni dei beneficiari .....	39
7.6.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.....	39
7.7. Controlli , riduzioni, esclusioni e relative sanzioni .....	41
7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi .....	42
7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità .....	42
Allegati da 1 a 3.....	44-47

## 1. Definizioni

**AGEA:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore (OP) per la Regione Marche.

**AUTORITA' DI GESTIONE (A.d.G.):** l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche.

**BENEFICIARIO:** soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

**BOSCO O FORESTA:** qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 %, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi i castagneti da frutto, le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette caratteristiche. Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate e gli orti botanici." (art. 2, comma 1, lettera e), l.r. n. 6/2005).

**CANTIERABILITÀ:** sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda, sono corredate di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, pareri, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.).

**CLAUSOLA "Deggendorf"** dell'articolo 1, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 702/2014 . "5. Fatto salvo l'articolo 30, il presente regolamento non si applica:

- a) ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- b) agli aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno."

**CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA):** codice fiscale del soggetto beneficiario richiedente da indicare in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

**COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA MISURA (CCM):** Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

**CONTO CORRENTE DEDICATO:** conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario ed utilizzato per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo

contributo e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento.

**CONTRIBUTO IN NATURA:** possono essere ammessi contributi in natura , per i quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro giustificato, da fatture o documenti di valore probatorio equivalente e qualora siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

Al termine dell'operazione, il sostegno pubblico che comprende contributi in natura non superi il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura. Es.:  $A \leq (B - C)$  dove:

A = (Contributo pubblico totale);

B = (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata);

C = (Costo del materiale e delle prestazioni in natura).

Nel caso in cui il Contributo pubblico totale superi la differenza tra l'importo totale degli investimenti ammessi e l'importo delle prestazioni volontarie non retribuite, verrà ridotto il Contributo pubblico totale fino al soddisfacimento della requisito in questione.

**DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE IL SOSTEGNO:** provvedimento dell'Autorità di Gestione con il quale viene approvata la graduatoria unica regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

**DEMARCAZIONE:** termine indicato per definire la delimitazione degli investimenti che possono essere finanziati con più Regolamenti Comunitari.

**DOMANDA DI SOSTEGNO:** domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

**DOMANDA DI PAGAMENTO:** domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.

**FASCICOLO AZIENDALE:** Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe agricola, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione, in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale<sup>1</sup>.

**FEASR:** Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

**IMPREDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP):** Per ottenere la qualifica è necessario dimostrare il possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, dedicare almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo all'attività agricola, ricavare almeno il 50% del

---

<sup>1</sup>Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr. DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

proprio reddito globale da lavoro dall'attività agricola. Nel caso in cui l'imprenditore operi in zona svantaggiata di cui all'art. 17 del Reg. CE n. 1257/99 i requisiti sopra richiamati sono ridotti dal 50% al 25%. (art. 1 D.lgs 99/2004 e art. 1 D.lgs 101/2005).

**IMPRESA IN DIFFICOLTA'**: l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze<sup>2</sup>:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate ;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate ;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
  - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
  - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici (cfr paragrafo 6 dell'art. 1).

**PMI**: è da considerarsi "media" un'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo (fatturato annuo corrisponde alla voce A.1 del conto economico di bilancio), che non supera i 50 milioni di euro o (in alternativa al parametro del fatturato), il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (il totale di bilancio corrisponde al totale dell'attivo patrimoniale di bilancio). E' definita invece "piccola " un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annui non superiori a 10 milioni di euro. E' definita, infine, "micro impresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annui non superiori a 2 milioni di euro.

**RICHIEDENTE**: soggetto che presenta domanda di sostegno.

**SIAN**: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

**SIAR**: Sistema Informativo Agricolo Regionale.

**STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE FORESTALE EQUIVALENTE AL PIANO DI GESTIONE FORESTALE:**

---

<sup>2</sup> Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014): Parte I, capitolo 2.4, comma.

Strumenti di pianificazione forestali equivalenti al Piano di gestione forestale di cui alla metodologia unica regionale prevista dalla DGR n. 988/1996 sono i seguenti:

- Piano particolareggiato o di assestamento forestale redatto conformemente alla metodologia unica regionale di redazione degli stessi di cui alla DGR n. 799/2003;
- Piano d'intervento forestale straordinario (PIFS), così come previsto dagli articoli da 15bis a sexies della Legge forestale regionale n. 6/2005 e s.m., redatto conformemente alla metodologia unica regionale di redazione degli stessi di cui alla DGR n. 1025/2014).

Gli strumenti di pianificazione forestale di cui sopra sono meglio descritti nel paragrafo 8.1 del PSR Marche 2014/20 20 e gli atti di riferimento sopra richiamati sono reperibili sul sito [http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Foreste#50\\_Normativa-Regionale](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Foreste#50_Normativa-Regionale).

**STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DELLA REGIONE MARCHE (SDA):** le strutture decentrate agricoltura territorialmente competenti per la presa in carico delle domande, che assicurano le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

**SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU):** si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti.

## 2. Obiettivi e finalità

Il presente Bando è finalizzato alla concessione di contributi per la trasformazione di terreni agricoli in terreni forestali al fine di ottenere una pluralità di vantaggi ecosistemici, riconducibili: alla migliore protezione del suolo; al miglioramento della biodiversità naturale grazie alla diversificazione dei soprassuoli; al sequestro del carbonio ed alla riduzione delle pressioni antropiche sul territorio.

## 3. Ambito territoriale

La Misura si applica nell'intero territorio della Regione Marche.

## 4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per il bando della presente misura è pari ad € 2.000.000,00.

Il 10%, della dotazione finanziaria disponibile ( € 200.000,00 ) è cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili.

## 5. Descrizione del tipo di intervento

### 5.1 Condizioni di ammissibilità al sostegno

La mancanza di uno dei requisiti richiesti per i soggetti richiedenti o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

### *5.1.1 Requisiti del soggetto richiedente (soggetto pubblico o privato)*

- 1) essere uno dei soggetti indicati al paragrafo 8.2.8.3.1.4 "Beneficiari" dalla scheda della Misura 8, sottomisura 8.1, operazione A), del PSR Marche 2014/20 e cioè:
  - a) Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione della superficie interessata dall'impegno;
  - b) Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione della superficie interessata dall'impegno;
  - c) Associazioni dei soggetti indicati alle lettere A) e B).

Nel caso di terreni demaniali il contributo può essere concesso solo se l'organismo che ha la gestione di tali terreni è un soggetto privato o un comune.

### *5.1.2 Requisiti dell'impresa*

L'impresa al momento della presentazione della domanda deve:

1. essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale).
2. avere Partita Iva con codice attività agricola;
3. essere iscritta alla Camera di Commercio con codice ATECO agricoli;
4. avere la disponibilità delle superfici agricole (particelle ) sulle quali si intende realizzare l'investimento a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla presente sottomisura.

La disponibilità deve comunque essere garantita per un periodo NON inferiore ad 12 anni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno.

Il mancato rispetto degli impegni assunti comporta l'eventuale recupero degli aiuti secondo le modalità di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013.

La disponibilità deve risultare a pena di inammissibilità da:

- titolo di proprietà;
- titolo di usufrutto;
- contratto di affitto scritto e registrato al momento di presentazione della domanda di sostegno;
- un atto di conferimento (nel caso di cooperative di conduzione).

Nel caso della tipologia di intervento 1) il titolo di possesso coincide con la proprietà.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopra menzionate.

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota, che potrà essere prodotto entro la conclusione della fase istruttoria della domanda di sostegno.

Nel caso di investimenti fissi su terreno condotto in affitto, qualora non già previsto nell'atto stesso, è necessario il consenso, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario alla realizzazione del piano di miglioramento.

5. non essere soggetto all'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 702/2014 (clausola "Deggendorf" cfr *Definizioni*);

6. non essere un'impresa in difficoltà, **qualora trattasi di un'impresa che, ai sensi delle norme fiscali, tributarie e di contabilità d'impresa, detiene, in quanto deve detenere, un documento contabile di bilancio o equipollente**, ai sensi della definizione comunitaria di riferimento riportata al paragrafo 1. Definizioni;

7. detenere, nel caso di proprietà, possesso o gestione di una superficie forestale superiore od uguale a 80 ettari, un vigente Piano di gestione forestale o strumento equivalente, approvato dagli enti competenti (Regione Marche, qualora sottoposto all'approvazione ai sensi del RDL n. 3267/1923 e/o Unione montana/Ente Parco, per le foreste demaniali regionali ed altre proprietà pubbliche di cui si è in possesso, e/o ente esponenziale amministratore del dominio collettivo; per le altre proprietà private vale il concetto dell'accettazione del Piano redatto dal libero professionista all'uopo incaricato), Piano conforme alla gestione sostenibile delle foreste come indicata dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993;

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate in tutte le sezioni e validate prima della presentazione della domanda di adesione, in particolare: fascicolo aziendale AGEA, elenco degli attrezzi e dei macchinari registrati a livello regionale per la richiesta di carburante agricolo agevolato (ex UMA), anagrafe zootecnica e registri di stalla. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

### *5.1.3 Requisiti del progetto di investimento*

Al momento della presentazione della domanda il progetto deve:

- raggiungere un punteggio non inferiore a 0,10 da calcolare sulla base di quanto stabilito al paragrafo 5.5.1;
- essere cantierabile. Sono considerate cantierabili le proposte di investimento per le quali, entro 12 mesi dalla decisione individuale di concedere il sostegno, sono acquisiti tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.). Al momento della presentazione della domanda, tuttavia, tutte le richieste/segnalazioni/ comunicazioni devono risultare già presentate all'ente competente, pena la non ammissibilità degli investimenti. Nel caso di titoli immediatamente cantierabili (SCIA, CIL e CILA ecc.), al fine di assicurare l'eleggibilità della spesa e di conseguenza l'ammissibilità dell'investimento, verrà verificato che: nella modulistica presentata all'Amministrazione competente la data di inizio lavori sia successiva alla presentazione della domanda di sostegno, oppure che sia presentata con la domanda di sostegno una dichiarazione in cui il richiedente o il tecnico progettista dichiara che i lavori inizieranno dopo la presentazione della domanda.
- prevedere la realizzazione di investimenti su un terreno con destinazione agricola – zona agricola area "E";

- raggiungere una superficie minima di impianto pari ad almeno 0,5 ettari conseguiti avvalendosi eventualmente di due appezzamenti anche non accorpati, la cui superficie minima non sia comunque inferiore a 0,2 ha;
- le specie da utilizzare dovranno fare riferimento agli ecosistemi forestali naturaliformi dell'intorno o del piano climatico vegetazionale in cui viene effettuato l'intervento, con riferimento alle informazioni contenute nell'Inventario forestale regionale e nel volume "I Tipi forestali delle Marche" ed elencate nell'allegato 3 – Elenco delle specie di latifoglie autoctone arboree ed arbustive di cui alla D.G.R. n. 1329 del 10/10/2011;

## 5.2 Tipologia dell'intervento

### 5.2.1 Aiuto agli investimenti

Sono ammissibili le seguenti tipologie di investimento:

- 1) **Tipologia 1 - Imboschimenti naturaliformi.** Impianti di boschi misti di latifoglie autoctone, escluse quelle a rapido accrescimento, con riferimento agli ecosistemi forestali naturaliformi dell'intorno o del piano climatico vegetazionale. Durata illimitata. Sono esclusi tali investimenti nelle aree D e C3<sup>3</sup>. Devono essere utilizzate almeno 4 specie arboree ed una o più specie arbustive legnose.
- 2) **Tipologia 2 - Imboschimenti per produzioni legnose specializzate.** Impianti di arboricoltura da legno, puri o misti (monociclici o policiclici), a ciclo medio-lungo e a fini multipli, con specie arboree forestali autoctone. Durata minima 25 anni. Sono esclusi tali investimenti nelle aree D e C3<sup>4</sup>. Nel caso di interventi superiori a 5 ettari dovranno essere utilizzate, oltre alla specie principale, anche specie secondarie o accessorie.
- 3) **Tipologia 3 - Imboschimenti a duplice attitudine.** Imboschimenti con piante micorrizate per la produzione di tartufi. Durata minima 25 anni.

Nel caso di imboschimenti realizzati utilizzando come specie il Nocciolo (*Corylus avellana*), gli imboschimenti sono ammissibili solamente nel caso di utilizzo di piante provenienti da seme.

Per la tipologia di impianto 1) devono essere utilizzate almeno 4 specie arboree ed una o più specie arbustive legnose;

Per la tipologia di impianto 2), nel caso di interventi superiori a 5 ettari dovranno essere utilizzate, oltre alla specie principale, anche specie secondarie o accessorie;

Per le tipologie di impianto 1) e 2) sono esclusi gli investimenti nelle aree D e C3, al fine di evitare che gli interventi di rimboschimento abbiano un effetto sinergico negativo con le dinamiche di

<sup>3</sup> ciò al fine di evitare che gli interventi di rimboschimento abbiano un effetto sinergico negativo con le dinamiche di abbandono delle aree aperte coltivate e pascolate nelle aree montane, minaccia evidenziata nell'ambito della SWOT

<sup>4</sup> ciò al fine di evitare che gli interventi di rimboschimento abbiano un effetto sinergico negativo con le dinamiche di abbandono delle aree aperte coltivate e pascolate nelle aree montane, minaccia evidenziata nell'ambito della SWOT

abbandono delle aree aperte coltivate e pascolate nelle aree montane, minaccia evidenziata nell'ambito della SWOT;

Per la tipologia di impianto 3) ,il finanziamento di impianti di irrigazione dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 46 del reg. UE 1305/13 ed in particolare alle seguenti condizioni:

1. obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno ai fini di consentire la corretta applicazione del piano tariffario previsto dal piano di gestione. Le spese per i contatori sono eleggibili al sostegno;
2. qualora un investimento consista nel miglioramento di un impianto di irrigazione esistente, esso, in base ad una valutazione ex-ante deve garantire un risparmio idrico potenziale come di seguito indicato:
  - 5% nel caso di adeguamento e razionalizzazione di un impianto irriguo di microirrigazione;
  - 20% nel caso di miglioramento di impianti diversi da quelli di cui al trattino precedente;
3. nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti meno di "buono", per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui preesistenti che rispettino le seguenti condizioni:
  - l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua a livello dell'investimento, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento;
  - l'investimento comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello di investimento. Il consumo totale di acqua dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Un investimento con un conseguente aumento netto della superficie irrigata è ammissibile solo se:

- lo stato del corpo idrico non è stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua, nonché:
- un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente e non provochi un deterioramento dello stato di qualità del corpo idrico e non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2000/60/CE, come individuati nei secondi piani di gestione delle acque da parte delle competenti Autorità di distretto.

La verifica di quanto sopra riportato sarà effettuata tramite valutazione tecnica ex ante e mediante misurazione di contatori nella fase ex post.

Non è ammesso l'imboschimento di torbiere e zone umide. Su aree designate come siti Natura 2000 ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono consentite solo attività di forestazione coerenti con gli obiettivi gestionali del sito indicati nei relativi piani di gestione o riportati nelle misure specifiche di conservazione;

Non sono ammessi alla richiesta di aiuto gli impianti di bosco ceduo a rotazione breve, di alberi di Natale e di specie arboree a rapido accrescimento per la produzione di energia.

L'investimento non è ammissibile su superfici che siano riconosciute o dichiarate prati e prati/pascoli permanenti o che siano stati dichiarati o riconosciuti come bosco.

## 5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

### 5.3.1 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di protocollazione della domanda di sostegno (data di eleggibilità della spesa).

Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda.

Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali quali onorari di professionisti e consulenti, ad es. per studi di fattibilità.

Per tali tipologie sono ammissibili le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.

Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per gli investimenti, si farà riferimento alla data risultante dalla dichiarazione di inizio dei lavori certificata dal direttore dei lavori.

Affinché la spesa sia ammissibile, è necessario utilizzare il conto corrente bancario o postale per effettuare tutti i pagamenti relativi ad ogni domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento.

Inoltre per tutte le transazioni relative all'intervento, deve essere inserita nella fattura o nel documento contabile equipollente, un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio degli investimenti svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa.

Ciascuna fattura degli esecutori di servizi e lavori deve recare il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato, così come le buste paga dei dipendenti incaricati della progettazione e/o direzione dei lavori interna alla Stazione appaltante nel caso di Enti pubblici.

L'IVA, ai sensi dell'art. 69, paragrafo 3., lettera c), del Reg. (UE) n. 1303/2013 è spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperabile in alcun modo dal richiedente l'aiuto. Il beneficiario indicherà nelle domande di aiuto la/e base/i giuridiche di riferimento che provano la non recuperabilità, in alcun modo, dell'IVA. Per il riconoscimento ed il pagamento delle spese sostenute per l'IVA, così come rendicontata in fase di domanda di pagamento del saldo, si applica quanto disposto con il DDS n. 28/AEA del 12/02/2018.

Sono ammissibili:

#### **1. Costi di impianto**

- Spese di acquisto del materiale di propagazione compreso il costo aggiuntivo relativo alla micorrizzazione delle piante nel caso di impianti per la produzione di tartufi;

- per la tipologia di intervento 3) non sono ammessi impianti che prevedono l'utilizzo di piante micorizzate con *Tuber magnatum* (tartufo bianco pregiato ) vista la difficoltà di reperire materiale idoneo e certificato adatto a tali impianti;
- Spese per l'impianto e altre spese necessarie direttamente legate alla messa a dimora delle piante quali: preparazione del terreno oggetto di forestazione (scarificazione, aratura, vangatura, lavorazione, affinamento, scavo scoline), squadro, analisi del terreno, protezione del terreno (pacciamatura) pali tutori e fertilizzazione terreno. Sono escluse le eventuali spese per il risarcimento delle fallanze in quanto a carico dei costi di manutenzione;
- Spese per impianto di irrigazione nel caso di imboschimenti realizzati con piante micorizzate per la produzione di tartufi – tipologia 3;
- Spese per la protezione dell'impianto effettuata sia individualmente o attraverso la recinzione dell'area oggetto di imboschimento;
- Spese tecniche fino a un massimo del 10% dei costi materiali sostenuti al netto di IVA (progettazione e direzione lavori, rilievi GPS) rappresentate da:
  - a) onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali) ed eventuali onorari per consulenti necessari per la redazione del progetto esecutivo;
  - b) onorario per la direzione, la contabilità e la certificazione di regolare esecuzione dei lavori ed eventuali onorari per consulenti necessari per la direzione, la contabilità ed il collaudo dei lavori.

Tali spese tecniche sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato.

Nel caso di spese tecniche rendicontate da Società di servizi le stesse sono ammissibili se contenute in fatture emesse da tali Società di servizi che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all'ordine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:

1. che la Società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli scopi sociali da statuto la progettazione, la consulenza;
2. che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione professionale, sia iscritto all'ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come collaboratore, il lavoro presso la società di servizi;
3. che la fattura riporti chiaramente il nome del professionista che ha svolto la prestazione professionale (vale a dire la predisposizione della relazione tecnico-economica e/o studio di fattibilità e/o ogni altro documento tecnico).

Le spese ammissibili per gli investimenti previsti sono da riferire alle tipologie di spese presenti nel Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici vigente al momento di presentazione della domanda di sostegno. Qualora le spese effettivamente sostenute e documentate, o con lavori in economia effettuati dall'imprenditore (nel rispetto di quanto indicato all'art. 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013), siano inferiori a quelle indicate dal prezzario regionale, si computeranno le sole spese effettivamente sostenute.

Contributi in natura: possono essere ammessi contributi in natura, per i quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro giustificato, da fatture o documenti di valore probatorio equivalente e qualora siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

- al termine dell'operazione, il sostegno pubblico che comprende contributi in natura non superi il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura. Nel caso in cui il contributo pubblico totale superi la differenza tra l'importo totale degli investimenti ammessi e l'importo delle prestazioni volontarie non retribuite, verrà ridotto il contributo pubblico totale fino al soddisfacimento del requisito in questione.
- il valore attribuito ai contributi in natura non superi i costi generalmente accertati sul mercato;
- il valore e la fornitura dei contributi possano essere valutati e verificati in modo oggettivo;
- nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e la retribuzione oraria come da prezzario;
- limitatamente ai lavori di carattere agronomico quali impianti per la sistemazione dei terreni, recinzioni prive di cordoli in muratura, opere di irrigazione;
- se eseguiti direttamente dagli imprenditori agricoli con manodopera familiare, purché risultanti iscritti al relativo regime previdenziale agricolo e realizzati attraverso i mezzi in dotazione dell'azienda o mediante noleggio degli stessi, da comprovarsi con idonea fattura;
- se richiesti e identificabili nel computo metrico estimativo di spesa presentato al momento della domanda;
- se rendicontati e presenti fra le voci di costo dell'elenco prezzi riportato nel prezzario delle opere agricole vigente al momento della presentazione della domanda;
- limitatamente ai costi dei lavori svolti in economia, ma desunti dal prezzario delle OOPP saranno detratte gli oneri per utile di impresa e spese generali pari al 25%.

Il mancato rispetto anche di uno dei requisiti sopra riportati comporterà il non riconoscimento della modalità di "esecuzione lavori in economia" e quindi i corrispondenti importi ai fini della liquidazione dovranno essere obbligatoriamente fatturati.

## **2. Premio annuale di manutenzione**

Il premio annuale a copertura dei costi di manutenzione è una pagamento a superficie, correlato cioè all'estensione della superficie imboschita.

Tale premio per quanto riguarda la manutenzione della durata di cinque anni, è calcolato con riferimento ai seguenti interventi normalmente necessari per garantire l'efficacia dell'intervento di forestazione:

- Spese per l'acquisto del materiale di propagazione e costi per i lavori di risarcimento delle fallanze (sostituzione delle piante morte o fallite) che si rendono necessari per ripristinare la densità iniziale dell'impianto;
- Interventi di ripulitura e cure colturali dell'impianto, necessari fino alla chiusura della copertura arborea, quali lavorazioni del terreno, interventi di potatura e interventi irrigui;
- Manutenzione delle opere di regimazione superficiale delle acque;
- Azioni di prevenzione contro animali selvatici e/o animali al pascolo.

Le spese ammissibili per la manutenzione previste sono da riferire alle tipologie di spese presenti nel Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici vigente al momento di presentazione della domanda di sostegno. Qualora le spese effettivamente sostenute e documentate, o con lavori in economia effettuati dall'imprenditore (nel rispetto di quanto indicato all'art. 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013), siano inferiori a quelle indicate dal prezzario regionale, si computeranno le sole spese effettivamente sostenute.

Il Piano colturale deve essere redatto secondo i Piani colturali tipo di cui al Piano forestale regionale (art. 13 l.r. n. 6/2005), pubblicati sul sito internet <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Foreste>.

Nel piano colturale debbono essere elencate le operazioni di manutenzione previste per il periodo di durata dell'investimento.

Il riconoscimento del premio relativo alla prima annualità della manutenzione, decorre dall'anno successivo a quello di richiesta di saldo.

### **3. Premio annuale per il mancato reddito**

Il premio annuale a copertura dei costi per il mancato reddito agricolo è un pagamento a superficie, correlato cioè all'estensione della superficie imboschita.

Il premio annuale per il mancato reddito agricolo è erogato per 10 anni.

Il sostegno può essere erogato per interventi su tutti i terreni a destinazione agricola, tuttavia, il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto.

Il riconoscimento del premio relativo alla prima annualità del mancato reddito, decorre dall'anno successivo a quello di richiesta di saldo.

In caso di utilizzo di specie micorrizate , tipologia di impianto 3) , il premio per il mancato reddito agricolo, a partire dal sesto anno dalla realizzazione dell'impianto è ridotto del 20%.

#### *5.3.2 Spese non ammissibili*

Non sono ammesse a contributo le seguenti voci di spesa:

1. Investimenti diversi da quelli ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi manutentivi e per i beni mobili;
2. progetti che non offrono adeguate garanzie di cantierabilità;
3. imposte, tranne l'IVA se è documentata la sua effettiva non recuperabilità in alcun modo (vedi in calce il precedente paragrafo), oneri e tasse tranne i contributi previdenziali dei liberi professionisti incaricati della progettazione e/o della direzione dei lavori. L'IVA non recuperabile in alcun modo e la CPDEL (Cassa previdenza dipendenti enti locali), sono ammissibili se versate dal beneficiario entro i termini di legge;
4. interessi passivi;
5. spese tecniche per la compilazione delle domande;
6. spese bancarie, notarili e legali;
7. spese per pubblicità dell'investimento e del cantiere;

8. spese non riconducibili al Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno, ferme restando le analisi prezzi qualora necessarie, redatte conformemente allo stesso Prezzario;
9. spese per investimenti avviati anteriormente alla data di presentazione della domanda di sostegno, fermo restando quanto sopra disposto al precedente paragrafo;
10. spese per investimenti allocati in territori extra-regionali;
11. spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
12. costi per gli interessi passivi, le ammende, le garanzie, le spese bancarie, gli oneri finanziari su mutui e capitali di rischio, spese per atti notarili necessari alla trascrizione di vincoli ed altre spese legali, altre imposte, oneri vari e tasse;
13. spese relative ad investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria (leasing);
14. spese per interventi previsti in altre misure e sottomisure;
15. spese per stipula di polizze fidejussorie;
16. spese per acquisto di terreni.

## 5.4 Importi ammissibili e percentuali di sostegno. Aiuto di Stato.

### 5.4.1 Entità dell'aiuto

#### **Aiuti all'impianto**

Sono ammissibili i costi di impianto, quale importo dello stato finale dei lavori, nei limiti stabiliti dal prezzario regionale lavori pubblici vigente al momento di presentazione della domanda di sostegno.

Qualora le spese effettivamente sostenute e documentate, o con lavori in economia effettuati dall'imprenditore (nel rispetto di quanto indicato all'art. 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013), siano inferiori a quelle indicate dal prezzario regionale in materia di lavori pubblici, si computeranno le sole spese effettivamente sostenute (Cfr. Definizioni :Contributi in natura).

Le suddette spese riguarderanno esclusivamente gli interventi indicati al paragrafo "Spese ammissibili". In ogni caso le spese effettivamente ammesse a finanziamento non potranno superare gli importi riportati nella tabella seguente:

<b>Tipologia di impianto</b>	<b>Costo massimo ammissibile (€/ha)</b>
Bosco naturaliforme (Tipologia 1)	7.800
Bosco finalizzato all'arboricoltura da legno (Tipologia 2 )	8.500
Bosco a duplice finalità (Tipologia 3)	8.500

Per tali investimenti ammessi a finanziamento è concesso un aiuto in conto capitale con una intensità di aiuto del:

- 100% per gli investimenti ammissibili per la tipologia di intervento 1);
- 80% per gli investimenti ammissibili per le tipologie di intervento 2) e 3).

Il tasso di aiuto è più elevato nel caso della tipologia di intervento 1), in quanto in questo caso l'investimento ha una valenza esclusivamente ambientale ed è quindi opportuno garantire la piena copertura dei costi di investimento previsti nel rispetto del massimale previsto.

**Premio annuale di manutenzione**

È concesso un premio annuale ad ettaro imboschito per un periodo di 5 anni a copertura dei costi di manutenzione.

L'importo per i costi di manutenzione è differenziato in funzione delle tipologie di investimento ed è giustificato in relazione ai costi medi effettivamente riconoscibili per l'effettuazione di ordinarie manutenzioni.

Gli importi per la tipologia di impianto, relativi alla manutenzione sono riportati nella tabella seguente :

Tipologia di impianto	Premio per la manutenzione ( €/ha )	
	Anni 1° - 2°	Anni 3° - 4° - 5°
Bosco naturaliforme (Tipologia 1)	640	490
Bosco finalizzato all'arboricoltura da legno (Tipologia 2 )	640	490
Bosco a duplice finalità (Tipologia 3)	700	550

Il riconoscimento del premio relativo alla manutenzione decorre dall'anno successivo a quello di richiesta di saldo.

Le spese ammissibili per gli investimenti previsti sono da riferire alle tipologie di spese presenti nel Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici vigente al momento di presentazione della domanda di sostegno. Qualora le spese effettivamente sostenute e documentate, o con lavori in economia effettuati dall'imprenditore (nel rispetto di quanto indicato all'art. 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013), siano inferiori a quelle indicate dal prezzario regionale, si computeranno le sole spese effettivamente sostenute.

Il Piano colturale deve essere redatto secondo i Piani colturali tipo di cui al Piano forestale regionale (art. 13 l.r. n. 6/2005), pubblicati sul sito internet <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Foreste>.

Nel piano colturale debbono essere elencate le operazioni di manutenzione previste per il periodo di durata dell'investimento.

**Premio annuale di mancato reddito**

È concesso un premio annuale ad ettaro imboschito per un periodo di 10 anni per il mancato reddito agricolo .

Il premio relativo al mancato reddito non verrà erogato sulle superfici oggetto di imboschimento che verranno individuate dal beneficiario come aree EFA per soddisfare il requisito di cui all'art. 46 del Reg. 1307/2013.

Gli importi differenziati per fascia altimetrica relativi alla perdita di reddito sono riportati nella tabella seguente :

<b>Fascia altimetrica</b>	<b>Importo del premio per la perdita di reddito (€/ha)</b>
Collina litoranea (per tutte le tipologie di impianto)	570
Collina interna (per tutte le tipologie di impianto)	540
Montagna interna (per tutte le tipologie di impianto)	490

La fascia altimetrica è quella definita su base ISTAT. Sul territorio regionale le fasce altimetriche sono: Codice 1 - montagna interna; Codice 3 - collina interna; Codice 4- collina litoranea, indicate nell'allegato 2 - Elenco dei comuni per zona altimetrica di cui alla D.G.R. n. 1329 del 10/10/2011.

In caso di utilizzo di specie micorrizate , tipologia di intervento 3) , il premio per il mancato reddito agricolo, a partire dal sesto anno dalla realizzazione dell'impianto è ridotto del 20%.

Il riconoscimento del premio relativo alla prima annualità del mancato reddito, decorre dall'anno successivo a quello di richiesta di saldo.

Si applica il regime di aiuto in esenzione SA 46097 ai sensi del reg. UE n. 702/2014.

Ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale (Reg. UE n. 702/2014 del 25/06/2014, ABER, GUUE serie L n. 193 del 01/07/2015) l'aiuto è concesso nell'ambito del regime di aiuto dal titolo "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – MISURA 8, SOTTOMISURA 8.1, OPERAZIONE A) Imboschimenti di superfici agricole in esenzione istituito con DGR n. 943 del 08/08/2016 Aiuto di stato SA 46097, ai sensi del regolamento UE sopracitato, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali.

Si applicano le condizioni generali di validità dei regimi di aiuto di Stato e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato.

## **5.5 Selezione delle domande di aiuto**

### *5.5.1 Criteri per la selezione delle domande*

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria regionale avviene sulla base dei seguenti criteri.

L'attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda in graduatoria unica regionale, avviene valutando ciascuna delle seguenti tipologie di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100 come riportato in tabella.

<b>CRITERI DI SELEZIONE E PESI</b>	<b>PESO %</b>
A. Impianti della tipologia 1	20%
B. impianti realizzati in superfici situate entro la delimitazione di aree oggetto di accordi agro ambientali d'area finalizzati ai seguenti obiettivi: a) prevenzione del rischio idrogeologico; b) tutela delle acque; c) prevenzione dell'erosione dei suoli	30%
C. impianti realizzati in aree ZVN	40%
D. impianti realizzati in aree ad elevata vocazionalità valutata tenendo in considerazione le essenze utilizzate, le caratteristiche pedologiche e gli aspetti climatici	10%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

<b>A. Impianti della tipologia 1</b>	<b>Punti</b>
- Impianti realizzati interamente con la tipologia	1
- Altri impianti	0

<b>B. impianti realizzati in superfici situate entro la delimitazione di aree oggetto di accordi agro ambientali d'area finalizzati ai seguenti obiettivi: a) prevenzione del rischio idrogeologico; b) tutela delle acque; c) prevenzione dell'erosione dei suoli</b>	<b>Punti</b>
- Impianti realizzati interamente entro la delimitazione di aree oggetto di accordi	1
- Altri impianti	0

La delimitazione delle aree oggetto di cui sopra sono consultabili sul sito: <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/PSR-Programma-Sviluppo-rurale>.

<b>C. impianti realizzati in aree ZVN</b>	<b>Punti</b>
- Impianti realizzati interamente entro la delimitazione di aree ZVN	1
- Altri impianti	0

D. impianti realizzati in aree ad elevata vocazionalità valutata tenendo in considerazione le essenze utilizzate, le caratteristiche pedologiche e gli aspetti climatici	Punti
- impianti realizzati interamente in aree ad elevata vocazionalità valutata tenendo in considerazione le essenze utilizzate, le caratteristiche pedologiche e gli aspetti climatici	1
- Atri impianti	0

**L'elevata vocazionalità va dimostrata nella relazione tecnica progettuale e supportata da analisi chimico-fisiche del terreno nella quale si dimostri che almeno il parametro della reazione chimica del terreno - pH in KCl - sia maggiore o uguale a 7, oltre alla scelta della specie simbiote anche in funzione dei parametri stazionali.**

### 5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

E' prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiscono i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C- D) del paragr. 5.5.1.;
2. si calcola il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio (A-B-C-D) moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella tipologia delle priorità.
3. Si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria.

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di aiuto che conseguono un **punteggio minimo pari a 0,10**.

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di ciascun bando.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno, verificati nel corso dell'istruttoria della domanda di sostegno e posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo.

A parità di punteggio la priorità sarà attribuita al richiedente avente una minore età anagrafica.

## 6 Fase di ammissibilità

### 6.1 Presentazione della domanda di sostegno

I termini del procedimento sono fissati in 120 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

### 6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda;
- **caricamento su SIAR** degli allegati;
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente **in forma digitale** mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda di sostegno o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dall'A.d.G.

Oltre ai dati identificativi del richiedente, la domanda deve contenere:

- a) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante**, di essere a conoscenza dell'obbligo di inalienabilità e di destinazione d'uso degli investimenti oggetto di finanziamento destinazione d'uso degli investimenti realizzati per un periodo non inferiore a quanto previsto nella durata degli investimenti di cui al punto 5.2.1. a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale del contributo; (**dichiarazione da inserire nella domanda di sostegno presentata tramite SIAR**);
- b) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art. 38 del DPR menzionato, a firma del legale rappresentante circa il fatto di non aver richiesto altri contributi pubblici per la realizzazione degli investimenti di cui si chiede il sostegno (**dichiarazione da inserire nella domanda di sostegno presentata tramite SIAR**);
- c) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 con indicazione :
  - dei dati amministrativi (numero degli atti autorizzativi richiesti e rilasciati dalle autorità competenti, che sono da indicare, con loro data) con riferimento alle necessarie autorizzazioni, concessioni, SCIA e similari, permessi, pareri, nulla osta, comunicazioni, ecc..
  - della dichiarazione di essere in zona sottoposta a vincolo che necessita del parere di altre amministrazioni (SIC-ZPS-vincoli paesaggistici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici – Zona Parco ecc.) .
  - in merito alla destinazione urbanistica del terreno oggetto di intervento che deve essere "zona agricola E" secondo il vigente piano regolatore comunale per il progetto di intervento (**dichiarazione da inserire nella domanda di sostegno presentata tramite SIAR**).

Nel caso siano presenti negli atti autorizzativi rilasciati prescrizioni realizzative che incidono sugli iniziali presentati alle Autorità competenti, gli elaborati tecnico-costruttivi ed economico-finanziari (analisi prezzi, elenco prezzi unitari, computo metrico, quadro economico), riporteranno l'adeguamento a tutte le eventuali prescrizioni impartite.

- d) **tutte le altre pertinenti dichiarazioni presenti sul SIAR in relazione alla domanda di sostegno del presente bando.**

#### *6.1.2 Termini per la presentazione delle domande*

**La domanda di sostegno può essere presentata a partire dal giorno 25/02/2019 al giorno 28 giugno 2019 ore 13.00, termine perentorio.** La domanda di sostegno deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando al paragrafo 6.1.3.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande di sostegno presentate oltre il termine di scadenza sopra indicato;
- le domande di sostegno sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto espressamente delegato, ai sensi dell'art. 38, comma 3bis del DPR n. 445/2000, con le modalità previste dallo stesso articolo, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande

#### *6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno*

**La domanda di sostegno deve contenere obbligatoriamente, qualora pertinenti in relazione agli investimenti richiesti come sotto specificato, a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti corrispondenti, i seguenti documenti:**

- a) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del responsabile della tenuta della contabilità, anche a fini fiscali, con incarico conferito dal legale rappresentante dell'impresa/soggetto di diritto privato beneficiario del bando**, relativo allo stato in difficoltà o meno dell'impresa e che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere procedure esecutive in corso (**allegato 1 del presente bando**). Nel caso in cui il responsabile della tenuta della contabilità sia un dipendente dell'impresa l'allegato 1 dovrà essere controfirmato, apponendo nell'allegato 2 la locuzione "visto, si conferma" dal revisore dei conti o, in caso di assenza di tale figura, da un tecnico terzo rispetto all'organico dell'impresa, abilitato alle competenze in materia di contabilità, ovvero di contabilità delle imprese agricole-forestali, secondo le competenze stabilite dalle norme sugli ordini ed i collegi professionali. L'allegato 1 non è dovuto qualora trattasi di un'impresa che, ai sensi delle norme fiscali, tributarie e di contabilità d'impresa, non detiene, in quanto non deve detenere, un documento contabile di bilancio o equipollente;
- b) **nel caso di enti pubblici e soggetti aventi personalità giuridica di diritto privato con Presidente Giunta/Consiglio di Amministrazione/Amministratore unico/Direttore, atto interno di approvazione del progetto esecutivo;**

- c) **progetto di intervento come sotto descritto con frontespizio/i timbrato/i e sottoscritto/i digitalmente dal libero professionista progettista incaricato, abilitato alle competenze in materia;**
- d) **se dovuto (superficie detenuta > di 80 ettari) copia dello stralcio del vigente Piano di gestione forestale o strumento equivalente (cfr. paragrafo 1. Definizioni), così come sopra definiti, con il paragrafo del Piano ove sono indicati la conformità alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo capoverso, del Reg. (UE) m. 1305/13 (rif. utile per l'eventuale necessaria integrazione del Piano: paragrafo 2 dell'allegato A della DGR n. 1025/2014);**
- e) contratto di affitto pro quota, nel caso di proprietà indivisa;
- f) nel caso di richiedenti soggetti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici **check list di autovalutazione AGEA** (allegata al presente bando) degli appalti che si intendono porre in essere **(check list "pre gara", file AUTOVALUTAZIONE\_PRE\_agg\_gara\_\_A\_B\_C\_D\_E\_vers\_2.4)** in relazione all'importo del contributo richiesto, al netto di IVA, che costituirà la base di gara per l'affidamento de lavori.
- g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art. 38 del DPR menzionato, a firma del legale rappresentante, sulla recuperabilità o meno, ed in alcun modo, dell'IVA in relazione al proprio regime IVA ed alla base giuridica applicabile, implementando sul SIAR **(allegato 2 del presente bando).**

Alla domanda DEVE essere allegato il **Progetto dell'intervento** che si intende realizzare costituito dalla seguente documentazione:

#### 1. **Relazione tecnica :**

La relazione tecnica descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici ed alla pianificazione e normativa in materia ambientale e forestale, la coerenza degli interventi progettati con il Piano Forestale Regionale (PFR), gli strumenti di Pianificazione delle Aree Naturali Protette (Parchi e riserve naturali), le misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 (ZPS e SIC) e la coerenza con quanto previsto in materia di condizionalità.

In relazione alla scelta progettuale dovranno, inoltre, essere analizzati:

- per la tipologia 1): e individuate le specie da utilizzare con riferimento al parametro composizione degli ecosistemi forestali misti naturaliformi o del piano climatico vegetazionale in cui l'area ricade, a garanzia del grado di attecchimento ed accrescimento e dell'inserimento paesistico e ambientale del nuovo complesso boscato;
- per la tipologia 2): i parametri stazionali (suolo, clima, topografia, morfologia, vegetazione naturale dell'intorno) per individuare la fascia fitoclimatica dell'area di intervento e la/e specie/e che garantisca l'incremento legnoso ottimale sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo a garanzia dell'efficacia dell'investimento.
- per la tipologia 3): i parametri stazionali (suolo, clima, topografia, morfologia, vegetazione naturale dell'intorno) per individuare la fascia fitoclimatica dell'area di intervento e le

esigenze ecologiche della/e specie/e che garantiscano la rispondenza delle condizioni stazionali alle esigenze del/i tartufo/i scelto/i, anche attraverso l'analisi chimico-fisica del terreno oggetto dell'investimento. Inoltre, nel "piano colturale" per la gestione della tartufaia coltivata realizzata, dovranno essere evidenziate le pratiche agronomiche ritenute efficaci alla mitigazione delle eventuali limitazioni ecologiche riscontrate.

Fanno parte della relazione:

- la scelta delle specie, del sesto di impianto e del modello colturale, indicando in particolare la distanza delle piante tra le file e sulle file, il tipo di mescolanza, l'eventuale consociazione con specie arbustive;
- l'elenco delle specie per tipologia di impianto e superfici imboschite;
- lo schema di impianto;
- la descrizione della preparazione del terreno e la messa a dimora delle piante;
- piano colturale redatto secondo i Piani colturali tipo di cui al Piano forestale regionale (art. 13 l.r. n. 6/2005), pubblicati sul sito internet <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Foreste>.

Nel piano colturale debbono essere elencate le operazioni di manutenzione previste per il periodo di durata dell'investimento: risarcimenti, modalità e frequenza del controllo delle infestanti, lavorazioni superficiali, lotta fitosanitaria, irrigazioni di soccorso, concimazioni, sfolli e diradamenti, ecc. Analisi delle principali difficoltà tecniche ed operative che potranno essere incontrate durante la vita dell'impianto, con particolare riferimento al periodo di durata dell'impegno. Messa in evidenza degli accorgimenti da seguire per ridurre il rischio di fallimento dell'impianto e delle possibili soluzioni da prendere a seguito della comparsa dei primi segnali di difficoltà;

- crono programma del primo quinquennio di manutenzione, con indicata, per ciascun anno, la quantificazione dei costi previsti per ciascuna operazione ammissibile a premio;
- stima delle masse legnose che si potranno ottenere con le utilizzazioni e gli eventuali diradamenti;
- quantificazione delle spese tecniche (progettazione e direzione dei lavori);
- nel caso di lavori eseguiti in economia descrizione dei lavori da eseguire in economia, dell'organizzazione aziendale e dei mezzi ed attrezzature in dotazione dell'azienda (qualora assente non verrà riconosciuta la modalità di esecuzione in economia);
- elenco terreni dell'area oggetto di intervento con indicazione della superficie catastale e di quella oggetto di imboschimento, espresse per ettaro, aree e centiare, e con l'indicazione del comune, foglio. e particella catastale e fascia altimetrica;
- planimetria con curve di livello dell'area oggetto di intervento con riportata la delimitazione dell'area interessata dall'impianto. La scelta della scala di rappresentazione è in funzione dell'estensione delle aree oggetto di intervento;
- documentazione fotografica dell'area oggetto di intervento con visioni panoramiche dell'intorno e con indicazione della data di rilevazione;
- planimetria catastale in scala 1: 2000 con riportata l'area oggetto di intervento e i punti di vista fotografici.

**- per la tipologia 3) : l'analisi chimico-fisica del terreno eseguita da "laboratori accreditati" o da laboratori che rilasciano l'analisi indicando il metodo ufficiale di analisi chimica seguito per la determinazione del parametro richiesto con evidenziazione del parametro "reazione chimica del terreno pH in KCl" maggiore o uguale a 7.**

**Per le analisi del terreno e la relativa certificazione si deve fare riferimento esclusivamente al Metodo ufficiale di analisi chimica del suolo approvato con D.M. del 13/09/99 G.U n.248 del 21/10/99.**

**Nella planimetria catastale al 2000, dovranno essere riportati i punti di campionamento del terreno.**

- per la tipologia 3) Calcolo del risparmio idrico potenziale nel caso di ristrutturazione di impianti irrigui preesistenti.

Il progetto deve determinare, in ogni dettaglio, i lavori da realizzare ed i costi da sostenere in modo da identificare ogni elemento progettuale per forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

Gli elaborati di progetto, in relazione alle caratteristiche del contesto paesistico ambientale interessato ed alla tipologia di intervento, deve essere completa dello studio di incidenza sul quale è stata espressa la valutazione di incidenza.

Lo studio di incidenza, se necessario, rientra tra i documenti della domanda cartacea.

Fa parte della relazione tecnica anche il **crono-programma** degli investimenti e delle modalità di erogazione del contributo (anticipo-saldo) e sua temporizzazione annuale.

La documentazione relativa ai punti n. 1-2-3-4 deve essere, firmata in formato digitale da un tecnico professionista competente in materia agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale, Perito Agrario; Agrotecnico) a seconda delle rispettive competenze previste dalla legge.

La mancata sottoscrizione degli elementi sopra indicati non determina inammissibilità della domanda o degli investimenti interessati, ma è oggetto di richiesta di integrazione. L'assenza di integrazione nei termini previsti dalla comunicazione comporterà la non ammissibilità dell'investimento interessato.

La mancata presentazione della documentazione di cui ai punti 1-3-4 non determina inammissibilità ma potrà essere integrata nei termini previsti dalla richiesta. L'assenza di integrazione comporterà la non ammissibilità dell'investimento.

**Alla domanda deve essere allegato il computo metrico estimativo analitico a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti corrispondenti:**

**2. Computo metrico estimativo analitico** completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al prezzario delle OOPP della Regione Marche, consultabile sul sito Regione Marche/Edilizia a Lavori Pubblici/Prezzario Regionale Lavori Pubblici vigente al momento della domanda di sostegno.

Qualsiasi richiesta basata su altri prezzari verrà ricondotta in fase istruttoria al prezzario delle OOPP.

Il computo metrico estimativo dovrà essere distinto per categoria di opera e dovrà essere datato, firmato e timbrato (è possibile firmarlo anche in formato digitale non modificabile) dal tecnico progettista a pena di inammissibilità va presentato su Siar. Contestualmente deve essere prodotto anche il medesimo elaborato in formato di foglio elettronico editabile. In assenza, tale file può e deve essere obbligatoriamente integrato;

Per le eventuali voci non previste dai due prezzari dovrà essere predisposta specifica analisi dei prezzi.

E' data facoltà di determinare la congruità della spesa in base alla presentazione di n. 3 preventivi anziché mediante presentazione di computo metrico in caso di interventi connotati da elevata complessità/specificità riferibili alle seguenti categorie: es .Impianti di irrigazione.

Nel caso di lavori in economia, esclusivamente di natura agro-forestale, nel computo metrico estimativo gli stessi vanno richiesti in un capitolo specifico, e dettagliati in maniera analitica per ciascuna opera e con voci di costo riferite al prezzario delle opere pubbliche e secondo le modalità riportate al paragrafo 5.3.1.

Gli elaborati progettuali debbono essere datati, timbrati e firmati (è possibile firmarlo anche in formato digitale non modificabile), dal tecnico progettista e debbono riportare il visto di approvazione del progetto da parte della Commissione edilizia comunale nei casi previsti.

**3. N. 3 preventivi dettagliati di spesa** forniti da ditte specializzate, per ogni singolo intervento/opera non compresi nelle voci del prezzario vigente, datati e firmati dalla ditta che li ha emessi, di cui uno prescelto e altri 2 di raffronto. Si precisa che detti preventivi di raffronto devono riferirsi ad investimenti con le medesime caratteristiche tecniche e prodotti da tre fornitori diversi ed in concorrenza tra loro.

**4. Elenco riepilogativo** dei preventivi presentati distinto per singolo intervento/opera.

Nel caso di in cui soggetti richiedenti siano **Enti locali e Enti gestori di Parchi e Riserve** alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, con l'indicazione degli estremi

- dell'atto di approvazione del programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici che indica l'opera/e per cui si presenta la/e domanda/e di aiuto per domande di sostegno che prevedono un importo di contributo oltre i 100.00,00 €, IVA esclusa;
- dell'atto di adozione del Regolamento interno dell'Ente con indicazione delle disposizioni in merito agli incentivi nel caso di progettazione e la direzioni lavori interna o esterna ed interna;
- dell'atto di nomina del responsabile del procedimento;
- del documento preliminare alla progettazione;
- dell'atto di approvazione del progetto esecutivo e del relativo Codice CUP.

b) estremi del/i titolo/i di disponibilità della superficie di intervento sottoscritto dal legale rappresentante o dal Segretario dell'ente ai sensi dell'art. 97, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000 e dal proprietario privato o dal legale rappresentante di altra proprietà pubblica, ad esclusione del demanio forestale regionale in quanto gestito in forza di legge dalle Unioni montane;

c) progetto esecutivo come sotto descritto con frontespizio/i timbrato/i e sottoscritto/i digitalmente dal progettista incaricato;

d) se dovuto (superficie detenuta > di 80 ettari) ed in possesso in quanto adottato dall'ente richiedente l'aiuto, copia dello stralcio del vigente Piano di gestione forestale o strumento equivalente con le pagine e gli stralci cartografici di interesse per il progetto esecutivo ed il paragrafo del Piano ove sono indicati la conformità alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993 e gli obiettivi di prevenzione degli incendi boschivi del Piano stesso, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo capoverso e dell'articolo 24, paragrafo 2., secondo capoverso, del Reg. (UE) m. 1305/13 (rif. utile per l'eventuale necessaria integrazione del Piano: paragrafo 2 dell'allegato A della DGR n. 1025/2014);

- e) estremi (numero e data/protocollo/procedimento) degli atti autorizzativi richiesti e rilasciati e dell’Autorità competente che li ha emessi;
- f) - Piano colturale redatto secondo i Piani colturali tipo di cui al Piano forestale regionale (art. 13 l.r. n. 6/2005) pubblicati sul sito <http://agricoltura.regione.marche.it/areetematiche/foreste.aspx>. Viene richiesta la presentazione, seppur non a pena di inammissibilità, della lista di eventuali altri documenti presentati, sottoscritta dal beneficiario.

La progettazione degli investimenti, le relazioni tecniche relative agli stessi dovranno essere effettuate esclusivamente da tecnici abilitati ed iscritti agli Ordini e Collegi di specifica competenza.

Nel caso in cui la documentazione richiesta fosse già in possesso dell’Amministrazione Regionale, sarà sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e sottoscritta ai sensi del 3° comma dell’art.38 del DPR menzionato, con l’indicazione del Servizio presso il quale è depositata e gli estremi del procedimento cui si riferisce.

Le pertinenti dichiarazioni sostitutive di atto notorio e comunicazioni di spettanza di ciascuna tipologia di beneficiario sono allegate, in forma di modelli, al presente bando (allegati da 1 a 3).

#### *6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa, delega, variazioni e modalità di comunicazione.*

##### **Errori sanabili o palesi:**

“Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L’autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma”<sup>(5)</sup>.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall’Amministrazione sulla base delle ordinarie attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell’ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;

---

<sup>5</sup> (art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre “Qualora l’autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.

- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.)

**NON si considerano errori palesi:**

- la mancanza o l'errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per l'ammissibilità;
- la mancanza o l'errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.

**In ogni caso la correzione di errore palese NON può MAI determinare l'aumento del punteggio dichiarato nella domanda di sostegno.**

**Delega, variazioni, integrazioni e modalità di comunicazione.**

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega;
- le attività delegate.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica.

La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e corredata di documento di identità del medesimo **ai sensi dell'art. 38, comma 3bis del DPR n. 445/2000, con le modalità previste dallo stesso articolo.**

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori le eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di aiuto e nella documentazione allegata <sup>(6)</sup>.

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire; in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragr...7.1. del presente bando.

<sup>7</sup> Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di

## **Invio di documentazione integrativa**

Qualora per lo svolgimento dell'istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, pena il mancato esame ..

Tutte le comunicazioni del beneficiario sono effettuate tramite PEC<sup>8</sup>.

Le integrazioni vanno presentate tramite SIAR.

## **6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno**

### *6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria*

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande di sostegno sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con altre misure del PSR e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

I controlli amministrativi sono inoltre volti a definire che la spesa relativa a ciascun intervento richiesto risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi e che la stessa per essere ammissibile sia:

1. imputabile ad un'operazione finanziata dal bando;
2. pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
3. congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
4. necessaria per attuare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione;
5. ragionevole, giustificata e conforme ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. Le spese devono essere necessarie per l'attuazione dell'operazione.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 120 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande di sostegno.

---

attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

8 Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

I controlli riguardano in particolare:

1. la verifica della congruità dei prezzi relativi ai singoli investimenti proposti.

La congruità e ragionevolezza dei costi, si valuta in base a:

a) computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive desunte dagli elaborati progettuali i prezzi unitari del Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici o le analisi dei prezzi condotte sempre con riferimento alle indicazioni del medesimo Prezzario vigente al momento della sottoscrizione digitale del progetto da parte del progettista incaricato.

b) confronto fra gli almeno tre preventivi di spesa rilasciati dalle ditte esecutrici interpellate, diverse ed in concorrenza tra loro, di cui è prescelto quello dal prezzo più basso.

### **Visite aziendali**

E' data facoltà all'istruttore di effettuare visite in situ per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, in particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della misura.

Durante la visita in situ potranno essere verificate anche:

- la situazione precedente all'investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- le altre situazioni che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

### **Attribuzione del punteggio di priorità**

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando al paragr. 5.5.1 e 5.5.2 e documentati dai beneficiari.

I requisiti per l'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

#### *6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente*

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda, o in caso di riduzione del punteggio di priorità dichiarato nella domanda di sostegno, si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

1. del punteggio assegnato;
2. degli investimenti ammessi e del dettaglio degli investimenti non ammessi;
3. del contributo concedibile;

4. del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM<sup>9</sup>, cfr. successivo paragrafo 6.2.3.).

### *6.2.3 Richiesta di riesame*

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM<sup>10</sup>), attraverso la presentazione di memorie scritte.

Le istanze vanno presentate tramite SIAR.

Esse saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile di misura, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

### *6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria*

A conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile regionale della sottomisura predispone la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

In relazione alle dotazioni finanziarie previste negli avvisi pubblici, sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile nella graduatoria, fino alla copertura delle risorse attribuite.

La graduatoria è approvata con decreto del dirigente preposto al coordinamento della sottomisura.

### *6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità*

Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato nel sito istituzionale [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) e, ai sensi delle DGR n. 573/16 e n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo [www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca), nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima risultino ammessi, ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.

---

<sup>9</sup> Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

<sup>10</sup> Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

Le comunicazioni di finanziabilità e di non finanziabilità sono inviate a firma del responsabile regionale della sottomisura 8.1.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

## 7 Fase di realizzazione e pagamento

La Regione Marche raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Il pagamento è richiesto sotto forma di :

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento del saldo.

In questa fase inoltre i richiedenti possono presentare eventuali domande di variazione progettuale, adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali.

### 7.1 Variazioni progettuali

Il beneficiario può presentare **non più di due richieste di variante** al progetto approvato. In tale limite non va considerata la variante per cambio di beneficiario, **che deve essere oggetto di separata richiesta.**

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, purché NON siano tali da inficiare la finanziabilità stessa:

- 1) modifiche tecniche sostanziali degli investimenti approvati, modifiche del quadro economico originario, salvo diversa suddivisione della spesa tra singole voci omogenee. Per voce omogenea si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione dell'investimento sia per beni immobili che mobili;
- 2) modifiche della tipologia degli investimenti approvati;
- 3) cambio della sede dell'investimento fisso (cambiamento della particella in cui insiste l'investimento) se non determinato da cause di forza maggiore;
- 4) cambio del beneficiario inteso come cambio di CUAA che può avvenire a condizione che:
  - che il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione del sostegno, ivi compreso il punteggio;
  - che il subentrante si impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nel nulla osta di concessione per la erogazione del sostegno, ivi compresi quelli previsti per il periodo vincolativo successivo all'ultimazione del progetto;

- in tutti i casi di subentro è possibile riconoscere il sostegno solo qualora il subentrante sia in grado di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati (bonifici), fatta eccezione per i casi di forza maggiore per decesso o inabilità di lunga durata del beneficiario per i quali è consentita, rispettivamente, all'erede legittimo e al subentrante la presentazione della documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti ancorché intestati al "de cuius" o al cedente inabile.

- subentro in presenza di anticipazione erogata a favore del cedente alla stipula di appendice di subentro della polizza fidejussoria.

5) modifiche del quadro economico originario, salvo diversa suddivisione della spesa tra singole voci omogenee. Per voce omogenea si intende la singola voce di costo del computo metrico che influisce sugli altri elaborati economici di progetto (elenco dei prezzi unitari e quadro economico, ferma restando l'entità del contributo).

### 7.1.1 *Presentazione delle domande di variazione progettuale*

Le domande di variante possono essere presentate **solo tramite SIAR all'indirizzo: <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>**. Le domande presentate con diversa modalità **non** potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Non è prevista la comunicazione della variante prima della sua realizzazione.

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante (comprendente gli adeguamenti realizzati e non comunicati) fino a **60** giorni prima della data stabilita per la rendicontazione.

Le varianti approvate, ma eseguite in maniera difforme, corrispondono a varianti non approvate.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al progetto esecutivo finanziato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa, il contributo viene ricalcolato in corrispondente diminuzione.

La variante può essere ritirata fino a quando al beneficiario non vengano comunicate inadempienze o l'intenzione di svolgere un controllo in loco (Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità<sup>11</sup>)

### 7.1.2 *Documentazione da allegare alla variante*

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

a) relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche dell'investimento e del progetto esecutivo inizialmente approvato. La

---

<sup>11</sup> **Ritiro di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni** 1. Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro è registrato dall'autorità competente. Uno Stato membro che si avvale delle possibilità previste all'articolo 21, paragrafo 3, può disporre che la comunicazione alla banca dati informatizzata degli animali di un animale che non si trova più nell'azienda possa sostituire il ritiro scritto. 2. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. 3. I ritiri di cui al paragrafo 1 riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

relazione sarà sottoscritta dal progettista o dal direttore dei lavori incaricati, salvo cause di forza maggiore che determinino il doversi avvalere di altro professionista abilitato. Nella relazione è da indicare se, sentite le Autorità competenti che hanno autorizzato il progetto esecutivo presentato quale allegato alla domanda di sostegno, occorrono ovvero non occorrono eventuali atti autorizzativi necessari per la variante di progetto;

b) apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante, come previsto dal sistema SIAR;

c) **nel caso di investimenti per cui, sentite in merito le Autorità competenti che autorizzarono il progetto, occorrono ulteriori atti autorizzativi della variante, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, **con indicazione dei dati amministrativi (eventuale numero dell'atto autorizzativo richiesto e rilasciato dall'autorità competente, sua data ed eventuale protocollo) con l'elenco degli eventuali atti autorizzativi necessari per la variante al progetto** (autorizzazioni, concessioni, SCIA e similari, permessi, pareri, nulla osta, comunicazioni, ecc.). La dichiarazione deve altresì indicare l'Autorità competente che li ha emessi.

### *7.1.3 Istruttoria delle domande*

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale **di 45 giorni** dal ricevimento delle domande di variante ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa della variante del progetto esecutivo e la sua compatibilità con il bando di attuazione della sottomisura, soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto esecutivo;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non comportino la modifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio di accesso ricalcolato inferiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Nel secondo e nel terzo caso di parziale o totale inammissibilità la comunicazione del responsabile provinciale dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCM della sottomisura 8.1.

Il Dirigente responsabile di misura adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

## **7.2 Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali**

Sono da considerarsi **“adeguamenti tecnici”**, i cambiamenti del progetto originario che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa e che non necessitino di essere

presentate alle autorità competenti che hanno rilasciato atti autorizzativi relativi al progetto esecutivo:

1. le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative. Le soluzioni tecniche migliorative devono essere proposte nel rispetto del criterio della ragionevolezza e ordinarietà della spesa e della finalità per cui l'investimento è stato approvato;
2. il cambio del preventivo purché accompagnato da adeguata relazione tecnico-economica, (a titolo meramente esemplificativo: cambio del fornitore, cambio del direttore dei lavori);
3. cambio della sede dell'investimento qualora non comporti il cambiamento della particella su cui insiste l'investimento.

Le “**modifiche progettuali non sostanziali**” sono le soluzioni tecniche migliorative, le trasformazioni di dettaglio e che non necessitano di essere presentate alle autorità competenti che hanno rilasciato atti autorizzativi relativi al progetto esecutivo .

A titolo meramente esemplificativo rientrano in tale categoria i seguenti cambiamenti:

- A. modifica del/i materiale/i;
- B. quantitativi dei materiali impiegati.

Per gli ADEGUAMENTI TECNICI non è prevista la comunicazione preventiva, tuttavia il beneficiario deve comunicare le modifiche apportate al progetto prima della domanda di pagamento finale.

Per le MODIFICHE PROGETTUALI NON SOSTANZIALI non sussiste l'obbligo di comunicazione prima della realizzazione. La valutazione sarà effettuata direttamente al momento dell'accertamento finale e, di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

### **7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo**

L'anticipo può essere concesso fino ad un massimo del 50% del contributo concesso.

#### *7.3.1 Presentazione delle domande*

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>

Deve essere presentata tramite SIAR la seguente documentazione:

- a) garanzia fidejussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa equivalente al 100% dell'importo anticipato, utilizzando le procedure e la modulistica AGEA, per gli enti pubblici, garanzia sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente.

La modulistica, sia per gli enti pubblici che per i soggetti di diritto privato, relativa alla fidejussione predisposta secondo il modello fornito dall'OP AGEA, è reperibile su SIAR nella sezione domande di pagamento.

La fidejussione deve avere validità comunque fino alla liquidazione del saldo finale dell'aiuto; viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in

grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

### *7.3.2 Istruttoria delle domande*

Le verifiche sono effettuate entro **30** giorni dalla presentazione della richiesta.

La rendicontazione delle spese riferite all'importo erogato come anticipo è posticipata al momento della presentazione della domanda di saldo.

Nel caso di decadenza dall'aiuto il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite.

## **7.4 Domanda di pagamento del saldo**

### *7.4.1 Presentazione delle domande*

La domanda di pagamento deve essere presentata esclusivamente attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> **entro e non oltre 24 mesi dalla data della comunicazione di finanziabilità**, ferma restando l'eventuale proroga di max 6 mesi (vedi paragrafo **7.4.3**).

Oltre ai dati identificativi del richiedente la domanda di pagamento deve contenere le seguenti dichiarazioni sottoscritte dal beneficiario ed allegare i seguenti documenti da presentare tramite SIAR :

1. **dichiarazione sostitutiva**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, che gli investimenti realizzati per servizi ed opere non hanno usufruito di altri contributi pubblici (da implementare sulla domanda di pagamento sul SIAR);
2. **dichiarazione sostitutiva** ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 , con indicazione dei dati (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo rilasciato e/o presentato al Comune, valido al momento della presentazione della domanda, (Permesso di costruire - SCIA – CIL – CILA ecc..) secondo quanto previsto dai singoli regolamenti comunali, qualora non sia stata precedentemente presentata (da implementare sulla domanda di pagamento sul SIAR).

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione, qualora pertinente in relazione agli investimenti della domanda di sostegno ammessa a contributo, da presentare tramite SIAR:

3. **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 (con copia documento di identità) , in cui è riportata l'attestazione del Direttore dei lavori del completamento delle opere finanziate e che i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato con la Misura 8,

sottomisura 8.1, del PSR Marche 2014/20 ed ove si dichiara che tutte le opere risultano realizzate nel rispetto di tutte le norme cogenti e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dalle Autorità competenti (vincoli idrogeologici, urbanistico-edilizi, ambientali e paesaggistici e relative autorizzazioni con eventuali prescrizioni esecutive, ecc.), redatta secondo lo schema predisposto dall'A.d.G. (come da allegato 3 del presente bando);

4. relazione tecnica descrittiva dell'impianto realizzato nella quale si descrivono dettagliatamente i lavori realizzati, la superficie d'impianto espressa in ettari, aree e centiare e il numero delle piante messe a dimora, l'elenco delle specie utilizzate, lo schema di impianto, le operazioni effettuate per la messa a dimora delle essenze, alla relazione tecnica deve essere allagata :
  - a) planimetria catastale in scala 1:2000 con riportata la misurazione dell'area oggetto di imboschimento effettuata con strumentazione GPS, la delimitazione dell'area oggetto di imboschimento ed i punti di vista fotografici;
  - b) documentazione fotografica dell'impianto;
  - c) elenco terreni dell'area oggetto di intervento con indicazione della superficie catastale e di quella oggetto di imboschimento, espresse per ettaro, aree e centiare, e con l'indicazione del comune, foglio e particella catastale e fascia altimetrica;
5. stato finale dei lavori analitico completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Marche vigente al momento della domanda. Lo stato finale dei lavori dovrà essere distinto per categoria di opera e dovrà essere timbrato e firmato in digitale dal tecnico progettista e direttore lavori .  
Per le eventuali lavorazioni non previste dal prezzario dovrà essere predisposta specifica analisi del prezzo.  
I lavori in economia (esclusivamente di natura agro-forestale) dovranno essere riportati nello Stato Finale dei Lavori in un capitolo specifico e dettagliati in maniera analitica per ciascuna opera e con voci di costo riferite al prezzari anzidetti, secondo le modalità riportate al paragrafo 5.3;
6. nel caso di Enti pubblici/Stazioni appaltanti/Amministrazioni aggiudicatrici, check list AGEA di autovalutazione dell'appalto lavori posto in essere, file AUTOVALUTAZIONE\_POST\_agg\_gara\_A\_B\_C\_D\_E\_Q\_vers\_2.4;
7. certificazione sulla provenienza e qualità del materiale vivaistico rilasciata dal venditore, così come disposto dal Decreto Legislativo 10/11/2003, n. 386, ed in particolare dagli artt. 17 e 18 e dalla DGR Marche n.291/07. Il materiale vivaistico dovrà, inoltre, essere conforme, ove previsto, alla normativa fitosanitaria nazionale vigente ovvero al Dec. Leg.vo 214/2005 (passaporto delle piante) e Dec. Leg.vo 151/2000 (registrazione fornitore di materiale di moltiplicazione di piante ornamentali);
8. certificazione relativa alla micorrizzazione delle piante rilasciata da istituti o enti accreditati per impianti della tipologia 3) secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale;
9. fatture (da allegare). Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa;

10. Copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta del registro con evidenziazione delle fatture rendicontate (da allegare);
11. copia delle contabili dei pagamenti effettuati. Per le modalità di pagamento ammesse cfr. paragrafo 7.4.1. punto 5 del presente bando ( da allegare);
12. in caso di contributo richiesto pari o superiore a 25.000 Euro entro il 31.12.2019 e nel caso di contributo richiesto pari o superiore a 5.000 Euro dal 1.1.2020: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm .

Gli elaborati progettuali di cui ai punti 4 e 5 debbono essere datati, timbrati e firmati (è possibile firmarlo anche in formato digitale non modificabile), da professionisti abilitati ed iscritti agli Ordini e Collegi di specifica competenza

#### *7.4.2 Istruttoria delle domande*

La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:

- la verifica della documentazione prodotta a saldo;
- l’effettuazione di un sopralluogo inteso a verificare in situ:
- l’effettiva realizzazione degli investimenti previsti, ammessi a contributo e rendicontati;
- il rispetto degli atti autorizzativi e delle eventuali prescrizioni impartite dalle autorità competenti in materia di vincoli idrogeologici, ambientali e paesaggistici;
- la regolare esecuzione delle opere previste nel progetto esecutivo;
- la verifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio ricalcolato superiore a quello attribuito all’ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento;
- che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/14.

Le verifiche vengono svolte entro 75 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

#### Economie di spesa

Per Economie si intendono le variazioni di spesa in diminuzione a fronte di acquisto e/o realizzazione del medesimo investimento ammesso all’aiuto. Le economie di spesa non necessitano di alcuna comunicazione preventiva. Per tale fattispecie non si applicano le riduzioni previste.

#### Parziale esecuzione dei lavori

In caso di parziale realizzazione dell’iniziativa progettuale approvata, dovrà essere verificata la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale saranno avviate le procedure per la pronuncia di decadenza totale con recupero delle somme eventualmente già corrisposte.

Nel caso in cui sia riconosciuta la funzionalità della porzione di investimento completata, fatte salve le ulteriori verifiche rispetto alle condizioni di ammissibilità, è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi o acconti precedentemente erogati.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità, ma la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore al contributo da erogare, le somme non impiegate costituiranno economie.

Il costo della progettazione è riconosciuto per intero, mentre il costo della direzione dei lavori è diminuito in proporzione all'importo dei minori lavori eseguiti e, quindi, diretti, contabilizzati e collaudati.

Nel caso la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore al contributo da erogare, le somme non impiegate costituiranno economie per l'amministrazione di possibile reimpiego nell'ambito del PSR Marche 2014/2020.

Le verifiche vengono svolte entro **75** giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

#### *7.4.3 Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.*

Il termine per l'ultimazione dei lavori e per la relativa rendicontazione è fissato in 24 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità.

È possibile richiedere **una** sola proroga della durata massima di **6 mesi**.

I documenti da allegare e da presentare tramite SIAR sono i seguenti:

1. relazione dal quale risulti:
  - i motivi che hanno determinato il ritardo;
  - le misure che intende adottare per concludere l'investimento nei tempi di proroga richiesti;
  - il nuovo cronoprogramma degli interventi;
2. appendice di polizza fidejussoria (nel caso di anticipo erogato) con la nuova scadenza di ultimazione lavori secondo quanto previsto da Agea.

#### **7.5 Domande di pagamento dei premi per mancato reddito e manutenzione.**

Le domande per il pagamento dei premi per la manutenzione e mancato reddito sono inoltrate entro i termini e con le modalità stabilite dalla Regione Marche e dall'Organismo pagatore AGEA con gli atti di rispettiva competenza e rese note ai beneficiari in tempo utile affinché gli stessi possano provvedere ai necessari adempimenti.

Alle domande di pagamento per manutenzione è comunque sempre allegata una dichiarazione del beneficiario attestante l'esecuzione dei lavori previsti dal piano culturale e conservazione e il rispetto degli impegni assunti in sede di presentazione della domande iniziale.

#### **7.6 Impegni dei beneficiari**

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno il beneficiario si impegna a:

1. realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità delle misura e coerente con il progetto approvato;

2. rendere noto alla Struttura competente per territorio ogni eventuale variazione e/o mancata realizzazione degli investimenti autorizzati ;
3. garantire la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per un periodo non inferiore a quanto previsto nella durata degli investimenti di cui al punto 5.2.1. a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale (Decreto del Dirigente)<sup>12</sup>.
4. Realizzare gli investimenti e presentare la rendicontazione entro 24 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità, ferma restando l'eventuale unica proroga richiesta e concessa (cfr. paragrafo 7.4.3);
5. conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
6. consentire l'accesso in azienda ed un'agevole consultazione della documentazione da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
7. restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno, ovvero le sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme regionali, nazionali e comunitarie;
8. dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 (cfr. paragrafo 7.6.1.)
9. curare e proteggere l'area oggetto di imboscamento durante il periodo per il quale è corrisposto il premio per il mancato reddito e per la manutenzione.

---

<sup>12</sup> PERIODO DI NON ALIENABILITÀ E VINCOLI DI DESTINAZIONE. L'ART. 71 DEL REG. (UE) N. 1303/2013 "STABILITÀ DELLE OPERAZIONI" DISPONE CHE " 1. NEL CASO DI UN'OPERAZIONE CHE COMPORTA INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE O INVESTIMENTI PRODUTTIVI, IL CONTRIBUTO FORNITO DAI FONDI SIE È RIMBORSATO LADDOVE, ENTRO CINQUE ANNI DAL PAGAMENTO FINALE AL BENEFICIARIO O ENTRO IL TERMINE STABILITO NELLA NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO, OVE APPLICABILE, SI VERIFICHI QUANTO SEGUE: A) CESSAZIONE O RILOCALIZZAZIONE DI UN'ATTIVITÀ PRODUTTIVA AL DI FUORI DELL'AREA DEL PROGRAMMA; B) CAMBIO DI PROPRIETÀ DI UN'INFRASTRUTTURA CHE PROCURI UN VANTAGGIO INDEBITO A UN'IMPRESA O A UN ENTE PUBBLICO; C) UNA MODIFICA SOSTANZIALE CHE ALTERI LA NATURA, GLI OBIETTIVI O LE CONDIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE, CON IL RISULTATO DI COMPROMETTERNE GLI OBIETTIVI ORIGINARI.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (p.e. maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata).

<sup>12</sup> Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.

GLI IMPORTI INDEBITAMENTE VERSATI IN RELAZIONE ALL'OPERAZIONE SONO RECUPERATI DALLO STATO MEMBRO IN PROPORZIONE AL PERIODO PER IL QUALE I REQUISITI NON SONO STATI SODDISFATTI.

### 7.6.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

I beneficiari degli investimenti cofinanziati ai sensi del presente bando sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi informativi, a pena di decadenza e revoca del contributo accordato, con eventuale recupero di somme già corrisposte:

**a) durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo:**

- 1) per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000,00 € a collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico. Per operazioni il cui sostegno pubblico superi l'importo 50.000,00 € euro, apposizione, in luogo ben visibile al pubblico, di una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea, dallo stato italiano e dalla Regione Marche;
- 2) per gli investimenti per le quali il sostegno pubblico complessivo supera i 500.000,00 €, espone in un luogo facilmente visibile al pubblico un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione;
- 3) per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

**b) entro la data di presentazione della domanda di saldo, e comunque entro 3 mesi dal completamento dell'operazione,** il beneficiario espone, per gli investimenti finanziati, una targa informativa permanente (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni, in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione il cui sostegno supera i 500.000,00 euro.

La suddetta cartellonistica oltre a riportare le informazioni sul progetto (nome, obiettivo dell'operazione e descrizione) che non debbono occupare più del 25% dello spazio del cartellone o della targa, debbono riportare altresì: l'emblema dell'Unione, dello Stato Italiano e della Regione Marche. Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità di cui al presente articolo per un periodo di cinque anni successivi alla domanda di pagamento.

Materiale utile circa le caratteristiche delle informazioni e della pubblicità obbligatoria è presente nei siti: [http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Beneficiari#3380\\_Linee-guida](http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Beneficiari#3380_Linee-guida) e <http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Comunicazione/Campagna-di-comunicazione#Creatività-e-loghi>

## 7.7 Controlli, riduzioni, esclusioni e relative sanzioni.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo (13) si applicano le riduzioni e le

---

<sup>11</sup> Articolo 63

**Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative**

1 I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48.

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

- a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
- b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento.

esclusioni disciplinate con D.G.R. n.1669 del 10/12/2018 “Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari. Misure non connesse alle superficie e agli animali. Revoca DGR n.1122 del 02/10/2017.”.

Per le sanzioni, riduzioni ed esclusioni relative al non rispetto della normativa comunitaria e nazionale di recepimento delle disposizioni in materia di appalto e contratti pubblici si applicheranno le disposizioni nazionali, di AGEA e regionali di riferimento.

## 7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante e a quella di SALDO, il beneficiario può presentare al CCM memorie scritte entro il termine perentorio indicato nella comunicazione.

Le richieste di riesame relative alle domande di pagamento di SALDO vanno presentate tramite SIAR.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i 20 giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell’emanazione del provvedimento definitivo di liquidazione, il beneficiario può presentare:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

---

Se l’importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l’importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all’importo stabilito ai sensi della lettera b). L’importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all’autorità competente di non essere responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile o se l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile.

2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all’articolo 49. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l’operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

## 7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità<sup>12</sup>.

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, [rpd@regione.marche.it](mailto:rpd@regione.marche.it)

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Deliberazione Assemblea Legislativa regionale n. 79 del 30/07/2018.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) ai sensi del Protocollo di intesa tra AGEA OP e Regione Marche sottoscritto a maggio 2017 (Rep. Regionale contratti n. 227/2017).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati. Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

E' necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari in qualità di Autorità di Gestione del PSR Marche 2014/2020 presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

---

<sup>12</sup> D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR)